

N.RG 5420 / 2023



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Unica

SENTENZA

Il Giudice di Pace di PESCARA, Dott. GAETANO MARANO, all'udienza del giorno 8 gennaio 2026, nella causa civile R.G. n.5420 / 2023

vertente tra

D.F.K. (CF ...) - Avv. E.G. - Avv. S.A.

-OPPONENTE-

contro

ENTE (CF ...)

(rappresentato e difeso dal ...)

-OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione

CONCLUSIONI: come in atti

ha pronunciato

SENTENZA

con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie il ricorso ai sensi del comma XI art.6 D.Lvo n.150/2011 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione Proc.n. ... emessa da ENTE nei confronti di D.F.K.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Cenni sul processo e motivi della decisione



D.F.K. propone opposizione all'ordinanza Proc.n. ... con la quale ENTE le ingiunge il pagamento della somma di € 609,50, comprensivi di spese di notifica, per la violazione dell'art.4 ter commi 5 e 6 D.L. n.44/2021 (accesso sul luogo di lavoro, quale persona di interesse sanitario, sebbene inadempiente all'obbligo vaccinale Covid-19 di cui all'art.4 comma 1 D.L.n.44/2021 e priva della certificazione di esenzione dal ridetto obbligo ex art.4 comma 2 D.L.n.44/2021, redatta in conformità a quanto indicato dal Ministero della Salute con circolare n.0035309 del 4.8.2021). I motivi di ricorso possono così riassumersi: 1) nullità dell'atto presupposto (verbale di accertamento) per omessa contestazione immediata; 2) carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata – omessa allegazione degli atti e documenti fondanti; 3) errata applicazione normativa; 4) insussistenza dell'addebito. Ritualmente costituitasi, ENTE resistente insiste per il rigetto del ricorso, reclamando la legittimità e correttezza dell'operato della P.A.

Senza attività istruttoria alcuna, se non le produzioni documentali, all'udienza in epigrafe indicata la causa perviene alla decisione.

È d'uopo analizzare le singole doglianze di parte ricorrente.

- 1) Con il primo motivo si rileva la nullità del verbale sotteso all'impugnata ordinanza per l'omessa contestazione immediata. La censura è infondata. Al riguardo è opportuno richiamare il seguente principio di diritto: *In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione (Cass.civ.n.19957/2024). Pertanto, stante il minor "valore" attribuibile al verbale, detta omissione potrà rilevare solo in relazione all'impossibilità della ricorrente di far valere, hic et nunc, ragioni a propria discolpa.*
- 2) Parimenti infondata appare la censura relativa al difetto motivazionale dell'impugnata ordinanza. Anche in tal caso, occorre far riferimento al seguente principio di diritto: *L'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve*



considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass.civ.n.17104/2009). Nel caso che occupa l'ordinanza reca esattamente il richiamo al sotteso verbale n. ... del 29.1.2022 (ritualmente notificato alla ricorrente in data 4.2.2022) mediante il quale si è proceduto all'accertamento ed alla contestazione dell'addebito e rispetto al quale, altresì, la ricorrente ha potuto proficuamente e compiutamente prendere posizione e difesa, formulando i relativi motivi di ricorso, non solo nella presente sede, ma anche in sede di scritti difensivi ex art.18 L.n.689/1981. Solo per completezza, appaiono inconferenti i richiami giurisprudenziali della ricorrente sul punto, questi riferendosi al contenzioso tributario, alieno dalla materia che occupa.

- 3) Non appare fondato neanche il terzo motivo. La ricorrente lamenta una errata applicazione della normativa sul presupposto che unico organo deputato alla verifica dell'obbligo vaccinale era la ASL di competenza. Considerato che quest'ultima, tra l'altro datrice di lavoro della D.F.K. (Operatrice Socio Sanitaria), nulla aveva disposto nei suoi confronti (sospensione dal lavoro o intimazione a vaccinarsi), anzi aveva giustificato formalmente il suo esonero dall'obbligo vaccinale per patologia preesistente, non poteva essere irrogata alcuna sanzione. L'assunto non convince. Il D.L.n.44/2021 è chiaro nello stabilire che competente ad irrogare la sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo vaccinale (all'esito, evidentemente, dell'accertamento e contestazione della violazione) è il Prefetto (art.4 ter comma 6 D.L. cit.).
- 4) Può, invece ed infine, ritenersi la fondatezza del quarto motivo di ricorso, sia pur per una carenza di prova in ordine alla responsabilità della ricorrente. Invero, pacifico ed incontestato che la patologia da cui era affetta la ricorrente al momento dell'accertamento ne sconsigliasse la sottoposizione ad obbligo vaccinale, con conseguente inidoneità, il contrasto tra le parti sussiste in ordine alla difformità, soggettiva ed oggettiva, del certificato esibito dalla ricorrente agli agenti, al momento dell'accertamento. Detto certificato, infatti, non era stato redatto dal medico vaccinatore o dal medico di famiglia, ma da professionista sanitario interno alla ASL



di competenza della ricorrente ed ove la stessa prestava servizio lavorativo, e non era conforme al modello previsto e stabilito dalla circolare n. ... del 4.8.2021 emessa dal Ministero della Salute. Quanto a quest'ultimo aspetto, in disparte che le circolari ministeriali sono prive di efficacia normativa né utili a fini di interpretazione legislativa e che, in ogni caso, chi ne invoca l'applicabilità è tenuto alla relativa produzione (Cass.SS.UU.n.1457/1973; Cass.civ.n.25995/2019), va detto che la ricorrente, in ogni caso, ha contestato l'applicabilità di detta circolare al caso di specie, riferendosi la stessa a specifiche ipotesi di cui all'art.3 comma 1 D.L.n.105/2021, nelle quali non è ricompresa l'attività lavorativa dalla stessa svolta. Ma pur volendo tralasciare tale ultimo punto (invero, se l'accesso a luoghi di attività ludica, culturale o di svago, come previsto dall'art.3 comma 1 cit. e richiamato in Circolare, è riservato soli ai possessori di certificazione vaccinale, a maggior ragione se ne impone in luoghi con presenza di soggetti fragili e ad alta potenzialità di morbilità, quali le strutture sanitarie), v'è che la ricorrente era effettivamente munita, al momento dell'accertamento, di certificazione che ne sconsigliava la sottoposizione all'obbligo vaccinale per pregressa patologia, sia pur rilasciata da professionista sanitario non rientrante nel perimetro soggettivo stabilito dalla norma di richiamo vigente al momento dell'accertamento. Benvero, la superfetazione normativa e regolamentare succedutasi in modo anche caotico, considerato il periodo estremamente delicato che il Paese ebbe a vivere in concomitanza con il fenomeno pandemico, può giustificare, a parere dello scrivente, ferma e pacifica la circostanza sostanziale che la ricorrente non era sottoponibile a obbligo vaccinale, un disallineamento rispetto ai canoni formali normativi vigenti al momento dell'accertamento, vieppiù se si consideri la minor forza probatoria del verbale e cui si è fatto cenno al punto 1) della presente sentenza, ove si consideri che solo tre giorni dopo l'accertamento la ricorrente risultava munita di certificato di esenzione formalmente corretto, sia soggettivamente che oggettivamente, e che proprio l'omessa contestazione immediata ha impedito alla D.F.K., come dalla stessa evidenziato in ricorso, di fare presente a verbale che aveva già prenotato appuntamento per regolarizzare la certificazione, tenuto conto che l'ulteriore modifica normativa (che imponeva la certificazione su determinato modello e redatta da determinato professionista sanitario) era entrata in vigore da pochissimi giorni.



- 5) Può, dunque, affermarsi, che non vi è una prova sufficiente della responsabilità della ricorrente in ordine all'addebito contestatole e, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.
- 6) Proprio tale causale di accoglimento del ricorso, unitamente alla infondatezza degli altri restanti motivi di opposizione, consentono di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in PESCARA il 08-01-2026

Il Giudice di Pace
Dott. GAETANO MARANO

